

VALUTAZIONE

GRADUATORIE INTERNE D'ISTITUTO 2021

Anzianità di servizio

Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere A e A1)

PUNTEGGIO: SI ASSEGNANO PP. 6 PER OGNI ANNO EFFETTIVAMENTE PRESTATO

Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

La valutazione del servizio è riconosciuta anche al personale proveniente dagli **Enti Locali** e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

A chi è assegnato il punteggio?

A tutto il personale in ruolo che ha almeno un anno di ruolo riconosciuto come anno di effettivo servizio. Sono **esclusi quindi i neo immessi in ruolo 2020/21** in quanto **l'anno in corso non è valutato**.

È valutato 6 punti e rientra in questa casella anche l'anno di **nomina giuridica** coperto da effettivo servizio di almeno 180 gg. nel ruolo di appartenenza.

Quando è considerato valido un anno di ruolo?

In generale l'anno di ruolo si considera valido se l'interessato abbia prestato un servizio **non inferiore a 180 giorni**. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. *Il caso più comune di non attribuzione del punteggio è quando il docente fruisce delle aspettative non retribuite (es. motivi di famiglia) e non matura il servizio minimo richiesto di 180 gg. durante l'anno scolastico di riferimento.*

Quali sono le assenze considerate effettivo servizio?

Le ferie, il congedo biennale per handicap, tutti i congedi per maternità/paternità (**anche non retribuiti**), le malattie e tutte le altre assenze retribuite come i permessi per

matrimonio, per esami, per motivi personali, per lutti ecc. comprese quelle parzialmente retribuite (es. riduzione dello stipendio per malattia).

Quali anni sono valutati?

- tutti gli anni di ruolo **fino al 31/8/2020**;
- il servizio derivante da **decorrenza giuridica** della nomina **in ruolo** anteriore alla decorrenza economica, purché sia stata prestata una supplenza **di almeno 180 gg.** nel ruolo di appartenenza;
- il periodo derivante dalla restituito in integrum a seguito di un giudicato;
- il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 co. 5 CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell'art. 17 co. 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003;
- il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza dei corsi di **dottorato di ricerca**, borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, **ricercatore a TD o assegni di ricerca**, se il personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi.
- il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di **utilizzo o di assegnazione provvisoria**.

Quali anni non sono valutati?

- L'anno scolastico in corso (2020/).
- Gli anni di ruolo con servizio inferiore a 180 gg. (es. periodi di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o altra aspettativa che non hanno permesso il raggiungimento dei 180 gg. di servizio).

Come deve essere valutato il servizio effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo?

Ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo **va conteggiato due volte** e inserito in tale casella.

Per il servizio in **piccole isole** sono importanti i seguenti chiarimenti:

- a) la dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna);
- b) il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico;

c) il servizio nelle piccole isole si conteggia due volte indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

- **Anzianità derivante da numero di anni di servizio di ruolo prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza (lettere B e B1, nota 4)**

- **Retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio (lettere B e B1, nota 4)**

Numero di anni di servizio di ruolo prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza (lettere B e B1, nota 4)

SI ASSEGNANO PP. 3 PER OGNI ANNO EFFETTIVAMENTE PRESTATO (INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI ANNI PRESTATI) AI DOCENTI:

- **di ruolo nella scuola secondaria di II grado:** il servizio di ruolo nella scuola di I grado.
- **di ruolo nella scuola secondaria di I grado:** il servizio di ruolo nella scuola di II grado.
- **di ruolo nella scuola primaria:** gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia.
- **di ruolo nella scuola dell'infanzia:** gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola primaria.

A chi è assegnato il punteggio?

A tutto il personale in ruolo che vanta degli anni di servizio prestati in un ruolo diverso rispetto a quello di attuale appartenenza (**Ci si riferisce ad un precedente servizio di ruolo sempre nella scuola statale**).

- Es. docente che in anni passati è stato in servizio nel ruolo dell'Infanzia e che per passaggio di ruolo ha ottenuto la scuola primaria in cui è ora in servizio.

SI ASSEGNANO PP. 3 PER OGNI ANNO EFFETTIVAMENTE PRESTATO (INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI ANNI PRESTATI):

- per i **docenti di ruolo della scuola primaria:** gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia.
- per i **docenti di scuola secondaria di II grado:** il servizio di ruolo nella scuola di I grado.

- per i **docenti di scuola secondaria di I grado**: il servizio di ruolo nella scuola di II grado.
- per i **docenti di ruolo della scuola dell'infanzia**: gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola primaria.
- il servizio prestato nei ruoli dei docenti diplomati (e viceversa). Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati;
- il servizio quale docente di ruolo tecnico pratico, nei ruoli dei docenti di scuola media (e non viceversa):
- il periodo di congedo straordinario, per frequentare i corsi di **dottorato di ricerca** o per il conseguimento di borse di studio o **assegni di ricerca**, organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali, **nell'ipotesi in cui l'attuale ruolo di titolarità sia diverso da quello afferente il periodo di frequenza dei corsi citati in precedenza.**

Retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio (lettere B e B1, nota 4)

SI ASSEGNANO PP. 3 PER OGNI ANNO

A chi è assegnato il punteggio?

A tutto il personale in ruolo che ha anni di servizio derivante da **decorrenza giuridica** della nomina **in ruolo** anteriore alla decorrenza economica **se non è stata prestata nessuna supplenza nell'anno di riferimento (oppure è stata prestata ma inferiore ai 180 gg.)**.

Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo

SI ASSEGNANO PP. 3 PER I PRIMI QUATTRO ANNI E PP. 2 PER GLI ANNI SUCCESSIVI

Si dovranno **conteggiare due volte** gli anni di servizio effettivamente prestati in **istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo.**

In via generale **si valutano i servizi non di ruolo** che sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94).

Inoltre:

- Il servizio **pre-ruolo nelle Scuole secondarie** è valutato se prestato in scuole statali e parificate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali.
- Il servizio **pre-ruolo nelle scuole elementari** è valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali. È valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate.

ATTENZIONE:

BISOGNA SOMMARE AGLI ANNI PRE RUOLO ANCHE I SEGUENTI SERVIZI DI RUOLO:

- per i **docenti di scuola secondaria di I e II grado**: il servizio di **ruolo** prestato nella scuola dell'infanzia e/o primaria;
- per i **docenti di ruolo della scuola primaria e dell'infanzia**: gli anni di servizio di **ruolo** prestati nella scuola di I e/o II grado.

QUALI ANNI DI PRE RUOLO SONO CONSIDERATI VALIDI?

Per gli anni scolastici successivi al 1974 fino ad oggi

- Per gli anni scolastici **dal 1974/75 a oggi** l'insegnante deve aver prestato servizio **per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale** o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.

QUALI SERVIZI SONO CONSIDERATI VALIDI?

Servizio su posto di sostegno

- Il servizio su posti di sostegno o su posti speciali **prestati anche senza il possesso del titolo di specializzazione** (se prestato in possesso del titolo di specializzazione).

Insegnamento della religione cattolica

- Il servizio di **ruolo e non di ruolo** prestato nell'insegnamento della religione cattolica.

Incarico ex art. 36 del CCNL 2007

- Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 2006/2009 (docente di ruolo con incarico di supplenza in altra classe di concorso o grado di scuola).

Paesi appartenenti all'Unione Europea e servizio all'estero

- I servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei **Paesi appartenenti all'Unione Europea**, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea. Ai fini della valutazione tali servizi **devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana** nello Stato estero;
- Servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all'estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri.

Servizio militare

- Il **servizio militare o il sostitutivo servizio civile**, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera. In questo caso il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato **solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale**.
- **Servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo** o per l'opera di assistenza tecnica prestata **nei paesi in via di sviluppo**, se in costanza di rapporto d'impiego non di ruolo presso scuole statali, parificate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio.

Professore incaricato o assistente incaricato e contrattista all'università

- Il servizio prestato come **professore incaricato o assistente incaricato o straordinario** (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario) nelle università a decorrere dal 1/7/1975;
- Servizio prestato come **contrattista all'università** ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali.

Altri servizi

- Servizi prestati nelle **scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS** istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. È necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l'intera del corso ed abbia riportato la qualifica;

- Servizi prestati nelle **libere attività complementari (LAC)** e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media.

QUALI ASSENZE NON FANNO VENIRE MENO LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO?

- I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) che sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- La fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.
- Tutte le altre assenze o permessi interamente o parzialmente retribuite (es. malattia pagata al 50%).

QUALI ASSENZE INTERROMPONO L'ANZIANITA DI SERVIZIO?

- In generale tutte le assenze **non retribuite** anche se ricadenti in un periodo coperto da contratto (es. permessi **non retribuiti** per motivi personali o familiari o aspettative varie, salvo diversamente previsto).

QUALI SERVIZI NON SONO RICONOSCIUTI?

- Il **doposcuola nelle scuole elementari** in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico;
- Il servizio prestato nelle **scuole paritarie** in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
 - **fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie** che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie
 - nelle scuole **paritarie dell'infanzia comunali**
 - nelle scuole **secondarie pareggiate** (art. 360 del T.U.).

SOLO PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA

Numero di anni di servizio prestati in scuole uniche o di montagna (nota 1, nota 4)

Sono valutati, **in aggiunta agli anni precedenti**, il numero di anni di servizio di ruolo (6 pp. per ogni anno prestato) e/o pre ruolo (pp. 3 per i primi quattro anni e pp. 2 per gli anni successivi) prestati in scuole uniche o di montagna.

Per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.



Nota bene: La legge n. 90 del 1.03.1957 prevede benefici a favore dei docenti che prestano servizio nelle sedi di montagna in presenza dei seguenti requisiti:

- Plessi scolastici ubicati in comuni considerati di montagna;
- Scuole pluriclassi con non più di due insegnanti.

Per l'attribuzione del punteggio in questione i docenti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione dalla quale risulti: **gli anni, la sede, la tipologia del servizio prestato ed indicazione che è stato prestato in scuola di montagna con le caratteristiche di cui sopra.**

Numero di anni di servizio di ruolo (almeno 1 anno) prestati senza soluzione di continuità nel circolo/istituto di titolarità (lettera C)

Si assegnano punti 2 per ogni anno entro il quinquennio e punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole gli anni si contano 2 volte per realizzare il raddoppio del punteggio.

I punti si assegnano per "ogni anno di servizio" prestato [escluso l'a.s. 2018/19] prescindendo dal triennio. Non sono conteggiati gli anni su sede provvisoria, anche se coincidente con quella definitiva, e/o prima della decorrenza economica del ruolo.

Numero di anni di servizio di ruolo prestati senza soluzione di continuità nel comune di titolarità (lettera C)

Si assegnano punti 1 per ogni anno. Attenzione: il punteggio non è cumulabile nello stesso anno con la continuità nell'attuale scuola.

SOLO PER I DOCENTI ATTUALMENTE TITOLARI SUL SOSTEGNO

Sono valutati, **in aggiunta agli anni precedenti**, il numero di anni di servizio di ruolo (6 pp. per ogni anno prestato), altro ruolo (3 pp. per ogni anno prestato) e/o pre ruolo (pp. 3 per i primi quattro anni e pp. 2 per gli anni successivi) svolto in scuole speciali, ad

indirizzo didattico differenziato, classi differenziali o su posti di sostegno per i quali il punteggio deve essere raddoppiato **se il docente è attualmente titolare su posto di sostegno.**

Punteggio aggiuntivo (lettera d)

10 punti

Hanno diritto al punteggio aggiuntivo coloro che, per un triennio **a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2000/2001 e fino all'anno scolastico 2007/2008**, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti.

Ai fini della maturazione del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste si sono concretizzate se nel periodo indicato **è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni** in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito **provinciale**.

SOLO PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA

Servizio di ruolo come specialista di lingua inglese dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98

Punteggio: 0,5 punti per ogni anno di servizio prestato nel plesso di titolarità ed 1 punto per altro plesso

Riguarda il numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestati come specialista per l'insegnamento della lingua straniera distinto in anni prestati **dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98** nel plesso di titolarità ed in altro plesso.

SOLO PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA

Servizio di ruolo come specializzato di lingua inglese per un solo triennio dal 92/93 al 97/98

Punteggio 1,5 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio

Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera.

SOLO PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA

Servizio di ruolo come specialista di lingua inglese per un solo triennio dal 92/93 al 97/98

Punteggio: 3 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio.

Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire **dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98**, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera.

Esigenze di famiglia

Non allontanamento dal familiare (lettera A)

Si assegnano 6 pp.

ATTENZIONE

Il punteggio è attribuito SOLO nel caso in cui il familiare abbia la residenza nello stesso comune di titolarità del docente (anche nel caso un solo plesso dell'istituzione autonoma ricada nel comune del familiare).

Si tratta infatti di NON ALLONTANAMENTO dal **coniuge (o parte dell'unione civile)** OVVERO SOLO NEL CASO DI DOCENTI SENZA CONIUGE O SEPARATI GIUDIZIALMENTE O CONSENSUALMENTE CON ATTO OMOLATO DAL TRIBUNALE, per ricongiungimento ai **genitori o ai figli** (a scelta)

Il punteggio è attribuito:

- Se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M.

Comune dove possono essere assistiti i figli minorati, tossicodipendenti etc. (lettera D)

Si assegnano 6 pp.

ATTENZIONE Il punteggio è attribuito SOLO nel caso in cui il comune di assistenza è nello stesso comune di titolarità del docente (**anche nel caso un solo plesso dell'istituzione autonoma ricada nel comune di assistenza**).

Il punteggio è inoltre attribuito solo se ci sono determinate condizioni ovvero:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

- b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia.

Documentazione (se si rientra nelle lettere di cui sopra)

- Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
- La situazione di gravità delle personale con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.

L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

- Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

Numero dei figli fino a 6 anni di età (lettera B)

Si attribuiscono punti 4 per ogni figlio (a prescindere dalla residenza dei figli)

Numero dei figli di età dai 7 anni ai 18 o che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (lettera C)

Si attribuiscono punti 3 per ogni figlio (a prescindere dalla residenza dei figli)



NOTA BENE (lettere B e C)

- I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
- Il punteggio va inoltre attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31/12/2021.
- Lo stato di figlio maggiorenne che, **a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro**, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

Titoli generali

Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A)

Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti

12 Punti.

Il punteggio è attribuito a prescindere dal canale di reclutamento da cui il docente è stato immesso in ruolo.

Può essere valutato solo un pubblico concorso.

Sono valutati:

- I concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra);
- I concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado **esclusivamente** nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati;
- I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
- I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

Il punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

Non sono valutati:

- I concorsi riservati (compreso il FIT "riservato") per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento;

- La partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione;
 - I corsi SSIS e TFA o "straordinari" o "riservati";
 - I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia **non sono** valutabili nell'ambito della scuola primaria;
 - I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado **non sono** valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica.
-

NUMERO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE

CONSEGUITI IN CORSO POST-LAUREA-

Per ogni diploma di specializzazione conseguito vengono attribuiti

5 Punti.

È valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.

Sono valutati:

- I corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90);
- I corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90);
- I corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509;
- I diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Non sono valutati:

- Il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8;

- I titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS) e TFA.
-

Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera C)

Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti

3 punti.

Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza

Sono valutati:

- il diploma accademico di primo livello
 - la laurea di primo livello o laurea breve ("triennale")
 - Il diploma dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).
-

Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera D nota 14)

1 PUNTO per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello

È valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

Sono valutati:

- **I corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno**, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- **I master di 1° o di 2° livello** attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica

statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.



NOTA BENE:I corsi tenuti a decorrere dall'**anno accademico 2005/06** saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con **1500 ore** complessive di impegno, con un riconoscimento di **60 CFU** e con esame finale.

Nel caso si tratti di corsi a decorrere dal 2005/06 bisognerà necessariamente indicare le ore e i CFU e di aver sostenuto l'esame finale.

Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera E)

5 punti per ogni diploma di laurea

Il punteggio spetta per il titolo **aggiuntivo** a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Sono valutati:

- il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie);
- il diploma di laurea magistrale ("specialistica");
- il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento);

Non sono valutati:

- Il diploma di laurea in scienze motorie rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF);
- La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.
- Il diploma accademico di **primo** livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico **del medesimo secondo** livello.
- Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria **non si valuta** in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza (vedi specificazione successiva).

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).

Nota bene (SFP): Alla laurea in **scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia**, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza;

Pertanto, ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in **scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria**, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (e viceversa).

Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera F)

PUNTI 5

Barrare la casella di interesse ("SI" o "NO")

In presenza di più di un titolo di Dottorato, ne verrà valutato solo uno.

SOLO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica (lettera G)

Viene valutata la frequenza del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.

PUNTI 1

Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera H)

1 PUNTO per ogni partecipazione agli Esami di Stato

ATTENZIONE! Valido SOLO per gli anni scolastici 1998/1999 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323.

Viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame.

Corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL) (lettere I e L)

✓ **1 PUNTO**

Con certificazione di livello C1 del QCER

NB: il certificato viene rilasciato solo a chi

- è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)
- ha frequentato il corso metodologico
- sostenuto la prova finale.

✓ **0,5 PUNTI**

Senza certificazione di livello C1 del QCER

In questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale

ATTENZIONE

Non bisognerà confondere la certificazione linguistica B1/B2 con il CLIL.

Quest'ultimo riguarda infatti l'apprendimento integrato di **contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare e si acquisisce al termine di un corso di perfezionamento**

universitario. La tabella di valutazione titoli è infatti chiara sull'argomento attribuendo il punteggio per il conseguimento di un **Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL):**

- 1 p. con certificazione di Livello C1 del QCER;
- 0,5 senza certificazione di Livello C1 del QCER.

Punteggio massimo possibile 25 punti.

I titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di PUNTI 10. (sono quindi esclusi dal punteggio massimo il concorso (12 pp.) e gli esami di stato (fino a 3 punti)).